



COMUNE DI CAMPONOVARA

Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione
seduta

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 . RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:30 nella sede del Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Zampaglione Sandro

Si dà atto che all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente	Nome e cognome del consigliere	Presente/ Assente
MENIN GIANPIETRO	P	SCOCCO CRISTINA	P
MAZZETTO MASSIMILIANO	P	BADIN ENRICO	A
CARRARO CAMILLA	P	ANGELON LUCA	P
DE STEFANI MONICA	P	COMPAGNO EMANUELE	P
FATTORE MATTEO	A	DE FALCO PASCALE	P
FOGARIN DIEGO	P	FABRIS CHRISTIAN	P
FUSATO ANTONIO	P	COMPAGNO DANIEL	A
TERRIN RENATO	P	BORELLA MARIO	P
CANOVA ELEONORA	P		

NUMERO TOTALE PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Sono inoltre nominati scrutatori:

SCOCCO CRISTINA
ANGELON LUCA
BORELLA MARIO

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che, ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1), le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U., per le seguenti finalità:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

ATTESO che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ai sensi del comma 7 dell'art.4 in argomento;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 t.u., entro il 30/09/2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali

non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3-bis, D.L.n138/2011 e s.m.i, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Camponogara e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del D.lgs.175/2016, che rispettano i controlli in tema di partecipazione di capitali e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, del D.lgs.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni possedute dal comune di Camponogara al 23 settembre 2016", allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale di esso predisposto dal Settore Economico Finanziario;

Rilevato che non ci sono partecipazioni societarie da alienare in quanto la partecipazione in essere nelle società indicate nella relazione rispondono al perseguimento delle finalità previste dall'art.4 del TUSP;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e salvo, in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art.2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater, cod. civ.;

Considerato che:

- l'ambito della ricognizione richiesta dal comma 1° del predetto art.24 è esteso alle partecipazioni <detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche>, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per partecipazione "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art.2, lett.f), TUSP) e per "partecipazione indiretta" <la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica> (art.2, lett.g, TUSP);

- a norma delle definizioni appena richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art.24 del TUSP ha per oggetto solamente le partecipazioni – dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Camponogara in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

Richiamate la deliberazione di C.C. n. 10 del 25/03/2015 avente per oggetto: " Approvazione Piano di Razionalizzazione delle società Partecipate" e la deliberazione di C.C. n. 18 del 30/03/2016 avente per oggetto. " Approvazione Relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015 (art.1 comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014 n. 190";

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.19/2017;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti _____ ,

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole, come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed in particolare di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

V.E.R.I.T.A.S. Spa;

AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) Spa

dando atto che non sarà considerata all'interno del presente Piano la revisione delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Camponogara in quanto:

-Veritas S.p.A. è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16, comma, D. Lgs 39/2010. Si rileva inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 5, le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, non si applicano alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p) del decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A.;

- Actv Spa non risulta essere controllata dal comune di Camponogara secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2 lett. g del Tusp.;

- 2) Di demandare alla Giunta Comunale di dare attuazione agli indirizzi deliberati con il presente provvedimento in conformità alla normativa vigente e di dare mandato al Sindaco di autorizzare i provvedimenti conseguenti, in conformità a quanto indicato nelle premesse;
- 3) Di incaricare il responsabile del Settore Economico Finanziario di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- 5) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- 6) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, con allegata sub B) la documentazione di cui alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.19/2017.

Successivamente, su proposta del Sindaco presidente,

II CONSIGLIO COMUNALE

-con voti unanimi palesemente resi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola **all'assessore Fusato** che illustra il provvedimento come dettagliato nella proposta agli atti. Trattasi di un provvedimento imposto per legge e mira alla dismissione delle società partecipate degli enti locali che siano in perdita.

Il Sindaco passa alla votazione del provvedimento che ottiene voti favorevoli: **UNANIMI**.

Successivamente, su proposta del Sindaco presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di dichiarare con voti favorevoli ed unanimi il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MENIN GIANPIETRO

Il Segretario Comunale
Dr. Zampaglione Sandro

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 22-09-2017

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA**

Data: 22-09-2017

Il responsabile del servizio

F.to Dr.ssa Mozzato Sandra